CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

VADEMECUM

per lo svolgimento delle operazioni elettorali
per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali
quadriennio 2013- 2017

VADEMECUM

per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali per il quadriennio 2013- 2017

Come noto il "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali*" – **DPR 8/07/2005 n. 169** - all'articolo 3 reca la disciplina per le elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali (ovvero territoriali).

Con il presente "**vademecum**" s'intendono, come già avvenuto per le precedenti elezioni, fornire alcuni suggerimenti tratti dalla lettura complessiva del Regolamento elettorale e dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia in questi anni, limitatamente ad alcuni aspetti obiettivi, **nel rispetto dell'autonomia dell'Ordine e stante la competenza esclusiva di quest'ultimo in materia elettorale.**

I chiarimenti che seguono vengono resi relativamente ad aspetti obiettivi, e rimane salva l'autonomia dell'Ordine di determinarsi come meglio crede, senza entrare nel merito di questioni interpretative che non competono al Consiglio Nazionale, in quanto potrebbero determinare conflitti con il ruolo di magistratura in materia di reclami elettorali che la legge attribuisce, appunto, al Consiglio Nazionale predetto.

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini deve avvenire secondo le modalità e con la composizione previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento di cui al DPR 8/07/2005 n. 169.

L'elezione del Consiglio dell'Ordine, pertanto, deve essere indetta, mediante delibera, dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, corrispondente alla data di proclamazione dei consiglieri eletti.

L'Ordine, nella propria autonomia, deve stabilire tutti gli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle operazioni di voto (numero e composizione dei seggi, orari di apertura dei seggi, modalità di eventuali avvisi per mancato raggiungimento del quorum, ecc.), con la condizione che vengano rispettate le cadenze temporali delle votazioni fissate dalla legge e dal regolamento, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.

Si ricorda che i componenti del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore (27 febbraio 2011) della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, possono ricandidarsi con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi. A mero titolo esemplificativo: chi alla data del 27 febbraio 2011 svolgeva nell'Ordine il secondo mandato di Consigliere potrà candidarsi alle prossime elezioni per il quadriennio 20013/2017.

La prima votazione dovrà tenersi il 15° giorno feriale successivo all'indizione delle elezioni.

Per gli Ordini con più di tremila iscritti il seggio elettorale dovrà essere aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; qualora non sia stato raggiunto il quorum, in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi (comma 14 dell'art.3 del Regolamento elettorale).

I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 del Regolamento sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

Il seggio dovrà rimanere chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiarerà chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procederà allo scrutinio.

Ciascuna votazione, ove non si dovesse raggiungere il quorum (esclusa ovviamente la terza votazione), non concorre a formare il quorum della votazione successiva. Difatti il Regolamento (art. 3, comma 13) prevede che il presidente di seggio debba verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum e che le schede votate vadano archiviate senza scrutinarle.
L'Ordine comunica il mancato raggiungimento del quorum con i mezzi che riterrà più opportuni (ad esempio, il sito internet, la bacheca dell'Ordine, ecc.).

E' possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere.

Il Regolamento prevede che, qualora la scheda compilata dall'elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello dei consiglieri da eleggere, si debbano prendere in considerazione solo quelli che rientrano nel numero dei posti disponibili (vedi art. 2, comma 3, e art. 3, comma 11 del Regolamento).

Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell'albo appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale, è possibile, a discrezione dell'Ordine, istituire più seggi elettorali oltre a quello centrale. L'istituzione di più seggi dovrà essere motivata nella delibera di indizione delle votazioni; detti seggi dovranno essere istituiti presso strutture pubbliche. Se sono istituiti più seggi elettorali, dovranno essere nominati più presidenti di seggio, vicepresidenti, segretari e scrutatori di seggio.

Al termine delle votazioni presso i seggi periferici le urne, debitamente sigillate, sono trasmesse al seggio centrale per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e almeno due scrutatori per ogni seggio devono essere individuati dal Consiglio tra gli iscritti all'albo. I rinunciatari dovranno fornire all'Ordine motivazione del diniego.

Riguardo le operazioni di voto la scheda elettorale sarà unica e dovrà riportare un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere (art. 3, comma 11, del Regolamento), rispettando le proporzioni indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 169/2005.

È escluso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali; nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione si prosegue il giorno successivo con la seconda votazione e, in mancanza ancora del quorum, con la terza e ultima votazione, dove l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Le candidature devono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione all'albo, sezione e numero; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità" (art.38 del DPR n.445/2000).

In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'Ordine dovrà pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale il facsimile di domanda di candidatura, al fine di metterla a disposizione di tutti gli iscritti.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, è eleggibile qualunque iscritto alla sezione B; identica possibilità è applicabile anche agli iscritti della sezione A dell'albo.

Ove non vi siano iscritti alla sezione B, invece, il Regolamento prevede che tutti i Consiglieri siano eletti tra gli iscritti alla sezione A.

Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contenuto dell'avviso di convocazione da trasmettere agli iscritti almeno dieci giorni prima della data di inizio della prima votazione. Detto avviso è inviato per posta prioritaria, o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata o, qualora il numero degli iscritti superi i cinquecento, tramite pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta della PEC, la ricevuta cumulativa delle poste, i "report" del fax.

Si precisa che in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione; ne consegue che i soggetti sospesi non devono essere individuati né nell'elettorato attivo né in quello passivo.

Appare opportuno segnalare che eventuali domande di iscrizione debbano essere evase prima dell'indizione delle elezioni.

Si rammenta, infine, che tutti i Consigli degli Ordini sono tenuti a inviare tempestivamente, (e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1^ votazione) al Consiglio Nazionale il proprio avviso di convocazione delle elezioni per la sua pubblicazione nel sito istituzionale del C.N.A.P.P.C. (art. 3, comma 3, del Regolamento).

A supporto dei suggerimenti sopraindicati, che devono essere intesi solo come un contributo operativo, stante la competenza esclusiva in materia elettorale di ciascun Ordine , si trasmettono i seguenti allegati:

all. 1) nota Ministero della Giustizia prot. DAG 13/12/2012.0164362.U.;
all. 2) D.P.R. n. 169/2005;
all. 3) adempimenti, tempistica, modalità;
all. 4) schema di delibera di indizione delle elezioni;
all. 5) fac-simile presentazione candidatura;
all. 6) fac-simile comunicazione proclamazione

REGOLAMENTO ELETTORALE

QUESITI

D. Art. 3 comma 1

La prima votazione deve tenersi obbligatoriamente il 15° giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione: Per il calcolo si deve tener conto come giorni lavorativi anche i sabati, escludendo le domeniche?

R.

Si devono escludere solo i giorni festivi.

D. Art. 3 comma 1

La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione medesima", atteso che le elezioni devono essere indette dal Consiglio dell'Ordine almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza. Quali giorni devono escludersi per le votazioni successive?

R.

Per il calcolo delle successive votazioni (seconda e terza) si calcolano anche i sabati escludendo solo le domeniche.

D. Art. 3 comma 3

L'avviso di convocazione tramite posta prioritaria, telefax, posta elettronica certificata deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per la 1ª votazione: L'ordine deve dare prova dell'effettivo invio, come deve fare per dimostrare l'effettivo invio laddove venisse spedito per posta prioritaria?

La convocazione pubblicata in un giornale per due volte consecutive sostituisce l'avviso spedito?

R.

La prova dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione, il cui onere spetta all'Ordine, può essere ad esempio la ricevuta cumulativa delle poste, per posta prioritaria, o con "report" del fax.

Quando il numero degli iscritti supera i cinquecento la notizia di convocazione, in sostituzione dell'avviso spedito, è pubblicata sul giornale per due volte consecutive.

D. Art. 3 comma 3

E' possibile procedere all'interno di uno stesso Ordine con modalità di convocazione differenziata (ad esempio: parte degli iscritti convocati per posta prioritaria e parte per posta elettronica certificata) purché si rispetti l'onere di dar prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni?

R.

La modalità deve essere unica per tutti gli iscritti. Si può, tuttavia, porre il caso che l'adozione di una modalità meno costosa – come è il telefax – non possa essere adottata per tutti gli iscritti in quanto di un numero ridotto degli stessi non si possiede il numero telefax. In tal caso laddove si ritenga opportuno adottare il telefax, gli iscritti che non hanno fornito il numero di telefax possono essere contattati con altra modalità, come ad esempio la posta prioritaria. Del tutto però occorre dare ragione nell'avviso e nella delibera che indice le elezioni. La convenienza e l'opportunità di ricorrere alla duplice modalità deve essere circoscritta a casi oggettivi.

D. Art. 3 comma 3

Con quale modalità si avvisano gli elettori del mancato raggiungimento del quorum vista l'inesistenza di intervallo temporale fra le successive convocazioni

R.

Non è previsto alcun sistema di avviso agli iscritti del mancato raggiungimento del quorum per cui deve ritenersi che sussiste il concorrente diritto/dovere dell'iscritto di informarsi. Comunque nella delibera contenente l'avviso di convocazione dovrebbero essere previste modalità di informazione quale ad esempio sito internet dell'Ordine, ecc. secondo quanto l'Ordine riterrà più opportuno.

D. Art. 3 comma 3
L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti all'albo, escluso i sospesi dall'esercizio della professione: Come agire se un iscritto sospeso per morosità decida di saldare la/le quota/e arretrata/e dopo l'indizione delle elezioni o durante le votazioni?
R.
Possono votare solo gli iscritti all'albo alla data d'indizione delle votazioni.
E' esclusa ogni possibilità di votare per gli iscritti o i reiscritti dopo tale data.

D. Art. 3 comma 4
L'avviso di convocazione che deve contenere tutto quanto indicato al punto 4) art.3 del Regolamento elettorale: è possibile che sia predisposto in senso generale dal CNAPPC per tutti gli Ordini? Lasciando ad ogni Ordine provinciale solo l'indicazione del luogo, i giorni e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni?
R.
L'autonomia che caratterizza l'articolazione territoriale degli ordini rimette in capo al singolo consiglio il potere/dovere di dare attuazione al regolamento elettorale.

D.
"L'avviso di cui al comma 3 Contiene l'indicazione…delle procedure elettorali": se l'avviso debba contenere le disposizioni di cui al comma 5 e quelle di cui ai commi dall'8 al 18 dell'art.3 (cosiddette procedure elettorali) ovvero altre disposizioni;
R.
L'avviso di convocazione deve contenere anche le procedure elettorali, così come previsto dal Regolamento.

D. Art. 3 comma 8
Esiste o meno problema di incompatibilità fra i componenti del seggio e candidati dal momento che la nomina dei componenti di seggio deve avvenire contestualmente all'indizione delle votazioni ben prima della scadenza del tempo utile per proporre le candidature?
R.
La scelta per i componenti del seggio (presidente, vicepresidente, segretario e almeno n. 2 scrutatori) spetta al consiglio dell'Ordine. La loro nomina deve avvenire con la stessa delibera di indizione delle votazioni. Non vi sono disposizioni riguardo alla loro incompatibilità, tuttavia si ravvisa l'opportunità, se possibile, di non far svolgere le funzioni di componente del seggio a coloro che desiderano presentarsi come candidati.

D. Art. 3 comma 8
L'impiegata dell'Ordine può essere eletta come scrutatrice?
R.
La scelta dei componenti del seggio deve essere fatta esclusivamente tra gli iscritti all'Ordine.

D. *Art. 3 comma 11*

Qualora le candidature relative alla sezione "A" fossero in numero inferiore al numero previsto per i componenti del consiglio è ammissibile o meno votare colleghi che non abbiano presentato la candidatura visto quanto disposto dall'ultimo capoverso del comma 18 che prevede l'eleggibilità di ciascun iscritto solo nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione "A"?
R.
In mancanza totale o parziale di candidati ciascun iscritto è eleggibile.

D. *Art. 3 comma 11*
Validità della scheda elettorale
- **validità di una scheda elettorale contenente un numero di nominativi minore rispetto ai candidati da eleggere;**
- **validità di una scheda con uno o più nominativi scelti tra i non candidati;**

R.
La scheda è valida anche con un numero minore di nominativi.
Si noti che il regolamento non sanziona con l'invalidità della scheda l'indicazione di più nominativi di quelli richiesti, **ritenendoli come non apposti**. Nella stessa prospettiva, dovrebbe pertanto essere valutata l'indicazione di iscritti non candidati ovvero di non appartenenti all'albo.

D. Art. 3 comma 11°
L'elettore ritira la scheda elettorale che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere: Se i voti espressi sulla scheda sono inferiori a quelli richiesti come ci si deve comportare? Con il riconoscimento dei soli voti espressi o con l'annullamento della scheda?
Espressione del voto nome e cognome per intero: Nel caso in cui venga espresso il voto soltanto con il cognome come comportarsi, deve essere annullato il voto o la scheda?
In caso di omonimia: il riconoscimento deve avvenire tramite la data di nascita o il numero di matricola?
R.
L'opzione svolta nel regolamento di ritenere i nominativi in esubero come non apposti e la possibilità di indicare anche un solo nominativo può portare a ritenere che il giudizio di validità abbia il suo termine di riferimento nella singola preferenza e non nella scheda.
Al fine di evitare problemi di omonimia è importante che nell'avviso e nel seggio si precisi che il nome e cognome vanno integrati con la data di nascita; per assicurare la compiuta identificazione della preferenza, all'atto della candidatura l'iscritto può anche richiedere che il suo nome e cognome venga integrato con la locuzione "conosciuto come …", e l'indicazione della stessa può essere ritenuta conforme al dettato regolamentare.

D. *Art.3 comma 11*
"L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta e chiusa nell'urna";

- se sia nulla la scheda che riporta il nominativo anche degli iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura e/o di terzi oppure se siano nulli i soli voti a favore dei soggetti che non si siano candidati e/o di terzi (quest'ultima ipotesi pare desumersi dal testo di legge);

- se sia valida la scheda che riporta un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, come si evince dal comma 11 ove si afferma che

"l'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali si intende votare";

R.

La scheda è valida anche con un numero minore di nominativi.
Si ritiene che la scheda possa essere considerata valida anche con uno o più nominativi scelti tra i non candidati; ovviamente i voti dati ai non candidati sono da considerare voti nulli nel caso in cui si siano candidati un numero di iscritti superiore ai consiglieri da eleggere.

D. *Art. 3 comma 12*

In merito alla presentazione della candidature i singoli candidati devono presentare personalmente le candidature sottoscrivendo l'atto davanti al dipendente addetto dell'Ordine o possono inviare per posta e/o a mezzo fax detta candidatura con firma – ove ritenuto autenticata- da pubblico ufficiale?
Inoltre, in tale ultima ipotesi se, al fine di determinare l'intervenuta presentazione nei termini di legge della candidatura, si debba fare riferimento al timbro postale attestante l'invio ovvero alla data di ricezione (protocollo)?

R.

La domanda di candidatura dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del candidato ed eventuale soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto; dovrà inoltre essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato con delibera dell'Ordine, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità" (art.38 del DPR n.445/2000).
La candidatura deve essere presentata all'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione.

D. *Art. 3 comma 12*

Poiché le candidature devono essere nominali e non per lista con quali modalità vanno elencate nel seggio (per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature, per anzianità di iscrizione, alfabetico)?

R.

Non è prevista alcuna modalità di elencazione delle candidature nel seggio (se per ordine alfabetico, di anzianità d'iscrizione, di presentazione, ecc.).
Del criterio dovrà essere dato conto nell'avviso.

D. Art. 3 comma 13

In caso di mancato raggiungimento del quorum alla 1ª votazione le schede archiviate dal Presidente di seggio concorrono o meno nel computo delle preferenze nelle successive votazioni?

R.

Le schede delle precedenti votazioni non concorrono al computo delle preferenze nelle successive votazioni.

D. *Art. 3 comma 14*

All'interno dei giorni feriali è incluso anche il sabato?

R.

Il sabato è considerato giorno feriale

D. *Art. 3 comma 15*

Per "tempi" della seconda e terza votazione devono essere considerati sia la durata dei tempi (4 ore invece di 8) che dei giorni (4 invece di 8 e 5 invece di 10) o deve

essere calcolata la metà del tempo effettivo di votazione corrispondente alla moltiplicazione della durata in ore per il numero di giorni?
R.
Si ritiene che per la metà dei tempi si debba intendere sia i giorni che le ore.
Pertanto la seconda votazione dovrà tenersi in 4 giorni per 4 ore al giorno e la terza in 5 giorni per 4 ore al giorno.

D. *Art. 3 comma 15°*
"I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti": se il decreto allorquando afferma che "i tempi" della seconda e terza votazione sono ridotti alla metà si riferisce ai soli giorni di apertura del seggio ovvero anche al numero di ore di apertura del seggio?
R.
Si ritiene che per la metà dei tempi si debba intendere sia i giorni che le ore.
Pertanto la seconda votazione dovrà tenersi in 4 giorni per 4 ore al giorno e la terza in 5 giorni per 4 ore al giorno.
Tutto ciò nel rispetto del principio dell'economicità propria di una pubblica amministrazione efficiente ed efficace.

D. *Art.3 comma 16*
L'orario di apertura del seggio è libero nell'arco di tempo dalle 9 alle 22?
R
L'orario è libero nel rispetto delle ore globalmente previste nell'arco delle giornate.

D. *Art. 3 comma 18*
In presenza d'iscritti alla sezione "B" ma in assenza di candidature per la medesima sezione, i consiglieri da eleggere per raggiungere il numero complessivo previsto possono essere scelti fra i candidati della sezione "A"?
R.
Non può essere eletto un iscritto alla sezione A al posto dell'iscritto alla sezione B.
In assenza di candidature di iscritti alla sezione "B", ciascun iscritto alla sezione "B" è eleggibile.

D. *Art. 3 comma 18*
Cosa si verifica se il numero dei candidati della sezione "A" è inferiore al numero complessivo dei consiglieri previsto visto quanto disposto dall'ultimo capoverso del comma 18 che prevede l'eleggibilità di ciascun iscritto solo nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione "A"?
R.
In mancanza anche parziale di candidati ciascun iscritto è eleggibile.